



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PLUSVALENZE DA RISARCIMENTO DEL DANNO: CONTA IL MOMENTO IN CUI IL CREDITO È DEFINITIVAMENTE ACQUISITO ALL'ATTIVO PATRIMONIALE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Potenza - Sezione 1,
Sentenza del 10/2/2026, dep. il 09/03/2026 n. 122.

Composizione

Pres. G. Sabato, Rel. V. Teora

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 466 CRITERI DI VALUTAZIONE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE - Componenti positivi del reddito d'impresa - Esercizio di competenza - Individuazione - Credito risarcitorio litigioso - Imputazione all'esito della controversia

Massima

In tema di determinazione dell'esercizio di competenza per i componenti positivi del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 109 e 86 TUIR e dei principi contabili nazionali e internazionali, la plusvalenza derivante da somme provenienti da risarcimento danni si realizza nel momento in cui si verificano le due condizioni della "certezza" in ordine alla sussistenza e della "determinabilità" in ordine all'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria con riguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardo ai componenti negativi. (In applicazione del principio è stato affermato che, nell'ipotesi di credito litigioso, la plusvalenza si realizza non nell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma in quello in cui essa si è conclusa).

Rif. normativi

Art. 86 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 109 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 2697 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 31407 del 2022 (VEDI)
Cass. n. 19166 del 2021 (VEDI)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2026